

## Versione anonimizzata

Traduzione

C-105/20 - 1

**Causa C-105/20**

**Domanda di pronuncia pregiudiziale**

**Data di deposito:**

27 febbraio 2020

**Giudice del rinvio:**

Tribunal du travail de Nivelles (Belgio)

**Data della decisione di rinvio:**

3 febbraio 2020

**Ricorrente:**

UF

**Convenuto:**

Union Nationale des Mutualités Libres (Partenamut) (UNMLibres)

---

**Tribunal du travail du Brabant wallon**

**Divisione Nivelles**

**5<sup>a</sup> Sezione**

**Sentenza [Or. 2]**

**NELLA CAUSA:**

**UF**, [omissis],

ricorrente, nonché ricorrente nell'ambito dell'intervento coatto su istanza di parte,

[omissis]

**CONTRO:**

**1. L’A.S.B.L. PARTENA, Assurances Sociales pour Travailleurs Indépendants,**

[*omissis*]

1° convenuto,

[*omissis*]

**2. L’INSTITUT NATIONAL D’ASSURANCES SOCIALES POUR TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS, in forma abbreviata l’«INASTI»,**

[*omissis*]

2° convenuto,

[*omissis*]

**NONCHÉ CONTRO:**

**L’UNION NATIONALE DES MUTUALITÉS LIBRES (PARTENAMUT), in forma abbreviata l’«UNMLIBRES»,** ente assicuratore riconosciuto in materia di assicurazione malattia-invalidità obbligatoria, [*omissis*] di seguito denominata «l’UNML o PARTENAMUT»,

convenuta nell’ambito dell’intervento coatto su istanza di parte,

[*omissis*]

\* \* \*

[*omissis*] **[Or. 3]**

**I. INDICAZIONI PROCEDURALI**

[*omissis*] [procedimento nazionale]

**II. OGGETTO DELL’AZIONE**

Con ricorso del 23 ottobre 2006, UF ha chiesto la condanna dell’ASBL PARTENA, dell’UNMLIBRES (da cui dipende la PARTEMUT) e dell’INASTI, in solido, [*omissis*] al pagamento di un importo pari a EUR 2 041,91, a titolo di indennità forfettaria di maternità per le lavoratrici autonome.

[*omissis*] [domanda di condanna alle spese]

### III. FATTI [omissis]

[omissis]

– [omissis] **[Or. 4]**

– Con sentenza dell'11 maggio 2017, questo Tribunale, in una diversa composizione, ha:

– [omissis]

– [omissis] sottoposto alla Corte di giustizia dell'Unione europea [omissis] due questioni pregiudiziali [omissis]:

[omissis] [formulazione delle questioni pregiudiziali, identiche alle questioni contenute nel dispositivo]

– [omissis] **[Or. 5]**

– Il 5 ottobre 2017 [ordinanza del 5 ottobre 2017, OJ, C-321/17, non pubblicata, EU:C:2017:741], la Corte di giustizia dell'Unione europea ha dichiarato la domanda di pronuncia pregiudiziale [omissis] manifestamente irricevibile per i seguenti motivi:

– il contesto di fatto della controversia nel procedimento principale è presentato in modo assai lacunoso. [omissis];

– la decisione di rinvio non indica le ragioni per cui UF non potrebbe beneficiare dell'indennità forfettaria prevista nell'ambito dell'assicurazione di maternità a favore dei lavoratori autonomi;

– il contesto normativo della controversia nel procedimento principale [omissis] [:] il giudice del rinvio fa riferimento, nelle sue questioni, al regio decreto del 20 luglio 1971. Tuttavia, esso non presenta, nella sua decisione, il contenuto delle disposizioni di tale decreto applicabili nel procedimento principale;

– il giudice del rinvio non espone con la precisione e la chiarezza necessarie le ragioni per cui considera che tale interpretazione è, a suo avviso, necessaria o utile ai fini della risoluzione della controversia nel procedimento principale. Inoltre, non viene spiegato il nesso tra il diritto dell'Unione e la normativa nazionale applicabile alla controversia oggetto del procedimento principale.

La Corte conclude [omissis]: *«Occorre tuttavia rilevare che il giudice del rinvio conserva la facoltà di proporre una nuova domanda di pronuncia pregiudiziale quando esso sarà in grado di fornire alla Corte l'insieme degli elementi che consentano a quest'ultima di statuire (v., in tal senso, ordinanza del 12 maggio 2016, Security*

*Service e a., da C-692/15 a C-694/15, EU:C:2016:344, punto 30 e giurisprudenza ivi citata)».*

- Il 28 dicembre 2018 UF ha richiesto l’instaurazione della causa dinanzi a questo Tribunale, precisando che spetta al giudice che ha sottoposto una questione pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea precisare il contesto di fatto della controversia e la normativa belga.

[*omissis*] [procedimento nazionale] [Or. 6]

#### IV. DISCUSSIONE

##### A. Contesto fattuale

[*omissis*]

La ricorrente propone di portare a conoscenza della Corte di giustizia dell’Unione europea i seguenti elementi:

- 1 Tra il gennaio 2002 e il dicembre 2010 UF ha svolto due attività professionali e rientrava cumulativamente in due regimi distinti:
  - era lavoratrice subordinata a metà tempo (50%) in qualità di assistente presso l’Università,
  - era una lavoratrice autonoma a titolo integrativo in qualità di avvocato presso il Barreau de Bruxelles (ordine degli avvocati di Bruxelles).

Durante tale periodo UF ha contribuito al regime dei lavoratori autonomi e ha versato contributi previdenziali a titolo di lavoro autonomo integrativo.

Tuttavia, tenuto conto dell’importo del suo reddito quale lavoratrice autonoma, detti contributi sono stati calcolati non già in base a un’attività lavorativa a titolo di lavoro autonomo integrativo, bensì in base al regime dei lavoratori autonomi a titolo principale, vale a dire un importo pari a EUR 4 234,16 per il 2006.

- 2 Il 1° marzo 2006 UF ha partorito un figlio [*omissis*].
- 3 In qualità di lavoratrice subordinata, ha percepito, nel maggio 2006, un’indennità di maternità per un importo lordo pari a EUR 3 458,54.

Tale importo è stato calcolato in base al regime delle lavoratrici subordinate, vale a dire l’82% dell’importo della sua retribuzione per la sua [attività] a metà tempo presso l’Università i primi 30 giorni e, in seguito, il 75% della stessa retribuzione nei 2 mesi successivi.

L'indennità di maternità copre quindi solo una parte dell'attività professionale di UF, vale a dire la sua attività subordinata, e corrisponde nella fattispecie a un importo di circa EUR 1 000 netti al mese per 3 mesi.

Per quanto riguarda la sua attività autonoma, UF non percepirà alcuna indennità di maternità, e dovrà non solo cessare di lavorare ma continuare a versare i contributi previdenziali in qualità di lavoratrice autonoma, non essendo prevista alcuna esenzione dal pagamento di tali contributi durante un congedo di maternità.

L'importo effettivamente percepito è quindi ampiamente inferiore alle risorse di cui beneficiava UF all'epoca, se si tiene conto della sua retribuzione all'università e del suo reddito come avvocato. **[Or. 7]**

Infatti, per i 9 mesi del 2006 durante i quali ha lavorato (negli altri 3 mesi il lavoro è stato sospeso nell'ambito del congedo di maternità), UF ha percepito un importo pari a EUR 11 274,02 lordi come retribuzione dell'università e un importo pari a EUR 27 480 lordi come onorari in qualità di avvocato.

[omissis]

- 4 Al fine di coprire adeguatamente il periodo di congedo di maternità, UF ha presentato [omissis], in qualità di lavoratrice autonoma, una domanda di concessione dell'indennità forfettaria nell'ambito dell'assicurazione di maternità.

Tale indennità forfettaria ammonta a un importo lordo di EUR 2 041,91.

Né la Partena, né la Partenamut, né l'UNMLibres hanno dato seguito a tale domanda.

Orbene, durante il periodo coperto da tale indennità, era fatto divieto a UF di svolgere una qualsiasi attività professionale.

UF era in congedo di maternità e, avendo preso l'intero periodo pre e post natale, non ha svolto prestazioni lavorative per 3 mesi, ossia tra fine febbraio 2006 e metà giugno 2006;

Durante tale periodo ha continuato tuttavia a versare i contributi previdenziali come lavoratrice autonoma poiché l'importo di tali contributi si calcola per trimestre (in quanto UF ha lavorato come lavoratrice autonoma sino a fine febbraio 2006 e a partire da metà di giugno 2006);

- 5 Con lettera del 4 settembre 2006, il legale di UF ha interpellato la Partena riguardo alla domanda di concessione dell'indennità forfettaria nell'ambito dell'assicurazione di maternità.

La PARTENA ha risposto, con lettera 25 settembre 2006, che l'indennità di maternità era stata presa in carico dall'ente previdenziale di UF.

UF ha proposto ricorso contro tale decisione [omissis] in data 23 ottobre 2006.

- 6 Il 25 ottobre 2006 la PARTENAMUT ha inviato a UF un modulo per richiedere l'indennità di maternità nel regime dei lavoratori autonomi.
- 7 Il 9 novembre 2006 la Partena ha confermato al difensore di UF il suo rifiuto di versare l'indennità di maternità. **[Or. 8]**

Con ricorso *[omissis]* del 23 ottobre 2006, UF ha chiesto la condanna dell'ASBL PARTENA, dell'UNION NATIONALE DES MUTUALITES LIBRES – in prosieguo: l'UNMLIBRES (da cui dipende la PARTEMUT) e dell'INASTI, in solido, *[omissis]* al pagamento di un importo pari a EUR 2 041,91, a titolo di indennità forfettaria di maternità per le lavoratrici autonome.

*[omissis]* [domanda di condanna alle spese]

- 8 *[omissis]*
- *[omissis]*. [elementi di procedura nazionale]
- 9 Con sentenza dell'11 maggio 2017, il Tribunal du travail du Brabant wallon, Division Nivelles (Tribunale del lavoro del Brabante Vallone, Divisione Nivelles), ha:
- *[omissis]*;
  - Prima di pronunciarsi, sottoposto alla Corte di giustizia dell'Unione europea *[omissis]* due questioni pregiudiziali *[omissis]*:  
*[omissis]* **[Or. 9]***[omissis]*[ripresa della formulazione delle questioni pregiudiziali]

Il Tribunale intende fare riferimento a tale analisi dei fatti.

## **B. Contesto normativo della questione pregiudiziale**

### **1. Indennità forfettaria nell'ambito dell'assicurazione di maternità e prestazione adeguata**

La ricorrente precisa *[omissis]*:

- 1 In Belgio il sistema previdenziale si inserisce, in origine, nella tradizione «bismarckiana». È essenzialmente concepito come «assicurazione»:
- 1° esso copre i lavoratori e le loro famiglie contro le conseguenze della perdita del lavoro, vale a dire, in caso di disoccupazione, di inabilità al lavoro, di decesso del lavoratore, di arrivo all'età della pensione.
  - 2° È finanziato dai contributi previdenziali versati dai lavoratori e dai datori di lavoro.

3° Ne beneficiano le persone che hanno partecipato al suo finanziamento, vale a dire che hanno lavorato e versato contributi per un periodo sufficiente.

4° È gestito dai rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro.

Il «principio assicurativo» comporta conseguenze sulla natura del diritto alle prestazioni e sull'obbligo di contribuzione.

Da un lato, **le prestazioni costituiscono il corrispettivo della partecipazione al finanziamento del sistema.** In linea di principio, la spettanza del diritto è quindi soggetta solo a due questioni: il lavoratore ha partecipato in modo sufficiente al finanziamento? Il rischio si è realizzato? È vero che le modalità di esercizio di tale diritto sono assai numerose. Tuttavia, così concepito, il sistema non prende in considerazione condizioni legate in particolare al merito o allo stato di bisogno.

D'altro lato, **il pagamento dei contributi garantisce l'intervento dell'assicurazione nel caso in cui si verifichi il rischio coperto.** Esso dà diritto alle prestazioni. Lo stesso vale per i premi nell'ambito di assicurazioni private. Pertanto, il lavoratore che ha versato i contributi può far valere un diritto soggettivo alla prestazione previdenziale, come disciplinata dalla legislazione. Per contro, egli non ha un diritto soggettivo sui contributi: non può pretendere né la loro restituzione né una prestazione equivalente ai contributi versati.

***La prestazione di previdenza sociale nell'ambito del congedo di maternità [Or. 10]***

- 2 In Belgio il congedo di maternità rientra nell'assicurazione obbligatoria per cure mediche. La giurisprudenza belga (Corte costituzionale, sentenza del 28 marzo 2013, n. 51/2013) ha già avuto occasione di dichiarare che, nell'ambito dell'assicurazione obbligatoria per cure mediche, la normativa belga viola gli articoli 10 e 11 della Costituzione non consentendo ad un lavoratore che svolge un lavoro a tempo parziale come lavoratore subordinato e un lavoro a tempo parziale come lavoratore autonomo di trovarsi in situazione di inabilità al lavoro unicamente per una delle due occupazioni, obbligando detto lavoratore a interrompere tutte le sue attività anche quando l'origine della sua inabilità al lavoro trova unicamente la sua fonte in una delle sue occupazioni.

Il diritto belga prevede due regimi distinti a seconda dell'attività del lavoratore e del suo assoggettamento alla previdenza sociale dei lavoratori subordinati o autonomi.

**Nell'ambito dell'indennità per la lavoratrice subordinata,** le disposizioni pertinenti nel diritto belga sono le seguenti:

- **In primo luogo, la legge del 14 luglio 1994 relativa all'assicurazione obbligatoria per cure mediche e alle indennità** prevede il pagamento di una prestazione denominata «indennità di maternità» a favore delle lavoratrici

subordinate, assoggettandolo alla condizione espressa che esse abbiano cessato qualsiasi attività (articolo 113);

- In secondo luogo, il regio decreto del 3 luglio 1996 di esecuzione della legge relativa all'assicurazione obbligatoria per cure mediche e alle indennità (nella versione applicabile all'epoca), dispone quanto segue: «*L' aliquota dell'indennità di maternità è fissata al 79,5% della retribuzione perduta di cui all'articolo 113, comma 3, della legge coordinata, durante i primi trenta giorni del periodo di congedo di maternità come definito agli articoli 114 e 115 della legge coordinata, e al 75% della stessa retribuzione, a decorrere dal trentunesimo giorno di tale periodo.*

*Tuttavia, durante i primi trenta giorni del periodo di (tutela della maternità), le titolari di cui all'articolo 86, § 1, punto 1°, lettere a) e b), della legge coordinata beneficiano di un'indennità di maternità pari all'82% della retribuzione perduta di cui sopra senza che occorra applicare la limitazione della retribuzione prevista dal citato articolo 113, comma 3» [al suo articolo 216] [omissis].*

**Per quanto riguarda la lavoratrice autonoma**, le disposizioni pertinenti nel diritto belga sono le seguenti:

- gli articoli 94 e seguenti del regio decreto del 20 luglio 1971 che istituisce un'assicurazione di indennità e un'assicurazione di maternità a favore dei lavoratori autonomi e dei coniugi coadiuvanti (in vigore dal 1° gennaio 2003) prevedono la concessione di un'indennità di maternità forfettaria a favore delle lavoratrici autonome;
- l'articolo 97 di detto regio decreto prevede tuttavia quanto segue: «*L'indennità di maternità è diminuita dell'importo delle indennità spettanti alla titolare in forza della legge relativa all'assicurazione obbligatoria per cure mediche e alle indennità, coordinata il 14 luglio 1994 (le settimane di congedo di maternità di cui all'articolo 93)*»;

Durante tutto il periodo del congedo di maternità, la lavoratrice autonoma ha l'obbligo di continuare a versare i contributi previdenziali e quindi di partecipare al finanziamento del regime dei lavoratori autonomi. **[Or. 11]**

Infatti, per quanto riguarda la situazione della lavoratrice che contribuisce sia come lavoratrice subordinata sia come lavoratrice autonoma a titolo integrativo, la normativa pertinente è contenuta nel regio decreto del 20 luglio 1971. Tale decreto esclude le lavoratrici autonome a titolo integrativo dal beneficio dell'indennità di maternità per il motivo che esse non versano contributi a titolo principale (ciò che non avviene nel caso di specie) e, in linea di principio, percepiscono un diritto all'indennità di maternità in un altro regime previdenziale.

L'articolo 3 del regio decreto del 20 luglio 1971 prevede l'esclusione nei seguenti termini:



«Sono titolari dell'assicurazione istituita con il presente decreto:

1° i lavoratori autonomi soggetti al regio decreto del 27 luglio 1967, n. 38, ad esclusione (...)

b) dei soggetti passivi che, ai sensi dell'articolo 12, § 21, di detto regio decreto, non sono tenuti al pagamento di alcun contributo o sono solo debitori di un contributo ridotto» (il corsivo è nostro).

La determinazione dell'importo che il lavoratore autonomo deve pagare a titolo integrativo è prevista dall'articolo 12, § 2, del regio decreto del 27 luglio 1967, n. 38, che disciplina lo status previdenziale dei lavoratori autonomi, così formulato:

«Il soggetto passivo che, al di fuori dell'attività che dà luogo all'assoggettamento al presente decreto, esercita abitualmente ed in via principale un'altra attività professionale, non è debitore di alcun contributo se il suo reddito professionale in qualità di lavoratore autonomo, acquisito nel corso dell'anno di contribuzione di cui all'articolo 11, § 2, non raggiunge EUR 405,60. Quando tale reddito raggiunge almeno EUR 405,60, il soggetto passivo è debitore dei seguenti contributi annui (...).».

Esso prevede quindi che il lavoratore autonomo a titolo integrativo non sia debitore di alcun contributo o sia debitore soltanto di contributi previdenziali ridotti.

Così facendo, il regio decreto del 20 luglio 1971 non tiene conto dell'importo effettivo dei contributi previdenziali versati dalla lavoratrice autonoma e non consente quindi di prendere in considerazione la situazione reale in cui si trova la lavoratrice autonoma a titolo integrativo, sebbene quest'ultima si trovi nella stessa situazione della lavoratrice autonoma a titolo principale che versi, come lei, in misura pari a un importo versato secondo l'aliquota principale.

Inoltre, il regio decreto del 20 luglio 1971 fa riferimento ai lavoratori autonomi che pagano un contributo ridotto, il che non avviene nel caso dei lavoratori autonomi a titolo integrativo che devono pagare contributi calcolati allo stesso modo di quelli corrisposti dai lavoratori autonomi a titolo principale, per il fatto che i loro redditi superano un determinato massimale (che cambia ogni anno).

## **2. Fondamento della disparità in casu: il regio decreto del 20 luglio 1971**

UF precisa quanto segue [omissis]:

- 1 Il regio decreto del 20 luglio 1971 sul quale si basa la Partena per negare a UF il beneficio dell'indennità di maternità non può essere applicato; infatti, esso non è conforme al principio di non discriminazione e alle disposizioni relative alla tutela della maternità. [Or. 12]

Più in particolare, il regio decreto del 20 luglio 1971:

- 1) introduce una discriminazione tra le lavoratrici autonome che lavorano a tempo parziale a titolo integrativo (che pagano i contributi come una lavoratrice a titolo principale) e le lavoratrici autonome che lavorano a tempo parziale a titolo principale, poiché quelle che svolgono un'attività a tempo parziale come lavoratrici autonome a titolo principale percepiscono l'intero importo dell'indennità di maternità, mentre quelle che svolgono un'attività a tempo parziale come lavoratrici autonome a titolo integrativo e che sono soggetti passivi a titolo principale non percepiscono alcuna indennità di maternità.

Tale situazione discriminatoria deve essere esaminata parallelamente alla tutela della maternità come prevista dalla direttiva 92/85/CEE, del 19 ottobre 1992, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento, che impone il mantenimento di una retribuzione e/o il beneficio di una prestazione adeguata per le lavoratrici durante il congedo di maternità; solo le lavoratrici autonome che lavorano a tempo parziale a titolo principale ricevono una prestazione adeguata;

- 2) introduce una discriminazione diretta tra le lavoratrici subordinate che svolgono un'attività a tempo pieno e le lavoratrici che coniugano, a tempo pieno, un'attività subordinata e un'attività autonoma, in quanto solo alle prime viene attribuita una prestazione adeguata.
- 2) Durante il congedo di maternità, UF ha percepito un'indennità di maternità in base alla legge del 14 luglio 1994 relativa all'assicurazione obbligatoria per cure mediche e alle indennità. In concreto, ha percepito una percentuale della sua retribuzione calcolata sul suo lavoro in qualità di lavoratrice subordinata a tempo parziale, ossia un importo lordo pari a EUR 3 458,54 che copriva tre mesi di congedo di maternità, ossia un importo netto di circa EUR 1 000 mensili.

Durante lo stesso periodo (e fino al dicembre 2010), ella ha continuato a versare contributi previdenziali in qualità di lavoratore autonomo a titolo integrativo. I contributi previdenziali versati a tale titolo sono calcolati in base a un'attività di lavoro autonomo in via principale (ossia un importo pari a EUR 1 058 per trimestre).

Tuttavia, durante il suo congedo di maternità, ella non percepiva più alcun reddito come lavoratrice autonoma, poiché aveva cessato di lavorare per accudire il figlio nell'ambito del suo congedo di maternità.

Inoltre, come precisato in precedenza, durante tutto il periodo del congedo di maternità la lavoratrice autonoma ha l'obbligo di continuare a versare i contributi previdenziali, a fortiori quando, come nel caso di UF, il congedo di maternità si

estende su due trimestri (1° e 2° trimestre del 2006), durante i quali la lavoratrice autonoma lavora sia prima del congedo di maternità che dopo.

Per integrare il suo reddito sostitutivo in qualità di lavoratrice subordinata a metà tempo, UF ha quindi presentato una domanda per poter beneficiare dell'indennità di maternità in base al regio decreto del 20 luglio 1971, che istituisce un'assicurazione di indennità e un'assicurazione di maternità a favore dei lavoratori autonomi. **[Or. 13]**

- 3 La PARTENA le ha negato tale indennità con la motivazione che l'articolo 97 del regio decreto citato prevede che tale indennità di maternità sia diminuita dell'importo delle indennità spettanti alla titolare in forza della legge relativa all'assicurazione obbligatoria per cure mediche e alle indennità, coordinata il 14 luglio 1994.

Seguendo il ragionamento della PARTENA, una lavoratrice, che ha diritto a un'indennità di assicurazione malattia-invalidità (nel caso di specie, un'indennità di maternità), che svolge più attività a tempo parziale (nel caso di specie, lavoratrice subordinata e autonoma), e che versa contributi previdenziali per ciascuna delle sue occupazioni, può beneficiare solo di un'indennità di maternità ridotta e unicamente per una delle sue attività a tempo parziale (nel caso di specie, una parte ridotta della sua retribuzione in qualità di lavoratrice subordinata).

La stessa lavoratrice ha peraltro l'obbligo di cessare ogni attività, ma non può beneficiare di un'indennità di maternità che copra tutte le sue prestazioni lavorative.

Da quanto precede risulta che l'indennità di maternità ridotta, concessa a una lavoratrice che esercita due attività a tempo parziale e che versa contributi previdenziali per ciascuna delle sue prestazioni di lavoro, non può essere considerata come una prestazione stabilita a un livello tale da consentire a detta lavoratrice di provvedere al proprio mantenimento e a quello del figlio in buone condizioni di salute e secondo un livello di vita adeguato.

Negando il pagamento di tale indennità forfettaria a UF, la PARTENA ha impedito a UF di beneficiare in concreto di una prestazione adeguata a copertura del suo congedo di maternità, sebbene essa versasse effettivamente contributi in due regimi previdenziali in qualità di lavoratrice subordinata e in qualità di lavoratrice autonoma.

Il Tribunale fa proprie tali spiegazioni fornite dalla ricorrente.

Esso considera che esse rispondono alle osservazioni della Corte di giustizia dell'Unione europea che, con ordinanza del 5 ottobre 2017, ha dichiarato la domanda di pronuncia pregiudiziale [*omissis*], manifestamente irricevibile [*omissis*] [richiamo dei motivi che hanno indotto la Corte di giustizia a dichiarare la domanda irricevibile]

Si ricorda ancora che la Corte di giustizia dell'Unione europea ha concluso la sua ordinanza come segue: «*Occorre tuttavia rilevare che il giudice del rinvio conserva la facoltà di proporre una nuova domanda di pronuncia pregiudiziale quando esso sarà in grado di fornire alla Corte l'insieme degli elementi che consentano a quest'ultima di statuire*». [Or. 14]

Il Tribunale considera che ciò è quanto avviene nel caso di specie: come già constatato, le spiegazioni fornite dalla ricorrente rispondono alle osservazioni della Corte di giustizia alla quale occorre sottoporre le due questioni pregiudiziali qui di seguito riportate.

**Per questi motivi,**

**Il Tribunale,**

[omissis]

1) **sottopone** alla Corte di giustizia dell'Unione europea le due questioni pregiudiziali seguenti:

[1] «Se il regio decreto del 20 luglio 1971, che istituisce un'assicurazione di indennità e un'assicurazione di maternità a favore dei lavoratori autonomi e dei coniugi coadiuvanti, violi gli articoli 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali, la direttiva 92/85/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento, la direttiva 2006/54/CE del Parlamento e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (rifusione), la direttiva 86/613/CEE, dell'11 dicembre 1986, relativa all'applicazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne che esercitano un'attività autonoma, ivi comprese le attività nel settore agricolo, e relativa altresì alla tutela della maternità e l'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale attuato dalla direttiva 97/81/CE del Consiglio, del 15 dicembre 1997, relativa al lavoro a tempo parziale, non prevedendo una prestazione adeguata nell'ambito del congedo di maternità per la lavoratrice autonoma che lavora a tempo parziale a titolo integrativo, ma che paga i contributi come una lavoratrice a titolo principale, mentre la lavoratrice autonoma che lavora a tempo parziale a titolo principale percepisce l'intero importo dell'indennità di maternità.

[2] Se il regio decreto del 20 luglio 1971, che istituisce un'assicurazione di indennità e un'assicurazione di maternità a favore dei lavoratori autonomi e dei coniugi coadiuvanti, violi gli articoli 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali, la direttiva 92/85/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento, la direttiva 2006/54/CE del Parlamento e del

Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (rifusione), la direttiva 86/613/CEE, dell'11 dicembre 1986, relativa all'applicazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne che esercitano un'attività autonoma, ivi comprese le attività nel settore agricolo, e relativa altresì alla tutela della maternità e l'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale attuato dalla direttiva 97/81/CE del Consiglio, del 15 dicembre 1997, relativa al lavoro a tempo parziale, non prevedendo una prestazione adeguata nell'ambito del congedo di maternità per la lavoratrice che coniuga, a tempo pieno, un'attività subordinata e un'attività autonoma, mentre la lavoratrice autonoma che lavora a tempo pieno percepisce l'intero importo dell'indennità di maternità». **[Or. 15]**

2) [*omissis*] [richiamo delle informazioni esposte]

[*omissis*]

[sospensione del procedimento]

DOCUMENTO DI LAVORO